

## **LA COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA RELATIVO AL PERIODO D'IMPOSTA 2017: IL PUNTO SULLA NORMATIVA**

Come noto con l'inizio del nuovo anno le imprese possono utilizzare in compensazione i crediti scaturenti dalle dichiarazioni annuali e nello specifico, in materia di Iva, è possibile a determinate condizioni e a far data dal 01 gennaio 2018, l'utilizzo in compensazione del credito Iva annuale maturato. Come disposto dal Decreto Legge n. 50-2017 le regole pratiche utili ai fini dell'applicazione della norma in materia di compensazione del credito IVA sono le seguenti:

a) credito IVA di importo non superiore a euro 5.000: indipendentemente dall'importo complessivo del credito è possibile l'utilizzo in compensazione presentando il relativo modello F24 senza ulteriori adempimenti non serve la presentazione anticipata della dichiarazione IVA).

b) credito IVA di importo superiore a euro 5.000: nel caso di specie, al fine di poter operare la compensazione, occorre presentare la relativa dichiarazione annuale che deve essere dotata del "visto di conformità" e la compensazione può essere effettuata dopo 10 giorni dalla presentazione della dichiarazione stessa (a scadenza naturale per la presentazione della dichiarazione IVA 2017 è il 30 aprile 2018 ma è possibile l'invio a far data dal 01 febbraio 2018).

c) compensazioni orizzontali e verticali: le norme di cui sopra si applicano alle compensazioni "orizzontali" (IVA con altre imposte o contributi) e non alle "compensazioni verticali" (compensazione IVA da IVA interna con o senza presentazione del relativo modello F24).

d) soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità: i soggetti abilitati ad apporre il visto di conformità sono i seguenti : dottore commercialista o esperto contabile, consulente del lavoro, periti ed esperti tributari iscritti nei ruoli tenuti dalla CCIAA al 30/09/93, responsabile fiscale del CAF imprese, responsabile fiscale del CAF dipendenti (se abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, iscritti al Registro informatizzato della DRE e in possesso di apposita polizza assicurativa). Il Professionista che rilascia il visto (C.M. n. 28/2014 e C.M. n. 7/2015) è tenuto ad effettuare appositi controlli ovvero al riscontro della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione. Secondo il D. M. 164/1999 è possibile rilasciare il visto di conformità se le dichiarazioni e le scritture contabili sono state predisposte e tenute dallo stesso soggetto che rilascia il visto; tuttavia quando il soggetto che tiene le scritture contabili non è lo stesso contribuente o un soggetto riconducibile ad un professionista abilitato al rilascio del visto l'Agenzia, con la circolare n. 57/E/2009 e con la circolare 28/E del 25 settembre 2014 , ha indicato che in tali casi i contribuenti possano rivolgersi ad un soggetto abilitato al rilascio del visto, stabilendo però "l'obbligo, per chi appone il visto, di effettuare tutti i controlli previsti dalla normativa e di predisporre la relativa dichiarazione". Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti superiori ad euro 5.000 senza apposizione del visto di conformità/sottoscrizione alternativa ovvero con apposizione del visto da parte di un soggetto non abilitato l'Agenzia procederà a notificare un "atto di recupero" entro l'ultimo giorno dell'ottavo anno successivo a quello dell'indebito utilizzo in relazione sia ai crediti Iva che a quelli delle imposte dirette.

e) presentazione dei Modelli F24 in caso di compensazione: qualsiasi compensazione "orizzontale" comporta l'obbligo per titolari di partita Iva di utilizzare i canali "Entratel o Fisconline".

f) presenza di ruoli eccedenti i 1.500 euro e compensazioni : è importante rammentare che, ai sensi del DL 78/2010, i crediti tributari possono essere compensati solo se non vi sono debiti iscritti a ruolo per importi superiori ad euro 1.500 (l'ammontare dei 1.500 euro si considera comprensivo di sanzioni ed interessi e riguarda le imposte erariali mentre non rientrano nel limite dei 1.500 euro le cartelle emesse a fronte di mancato pagamento di contributi previdenziali INPS/IVS , gestione separata , tributi locali IMU , TASI E TARES e sanzioni al codice della strada).

**CELESTE VIVENZI**